

## **Camera dei Deputati**

I Commissione - Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

VIII Commissione - Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

Audizione su Atto Camera n. 3146

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

14 giugno 2021



# **ENERGIA LIBERA**

# Energia Libera

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della **produzione e vendita di energia elettrica e gas**, che hanno nei loro piani di crescita significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile

Lo scopo di Energia Libera è lo **sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico**, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al proprio interno che con l'intera comunità dell'energia

Energia Libera contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la **partecipazione a consultazioni pubbliche e l'elaborazione di studi e ricerche**, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza

Gli studi più importanti sono stati presentati in occasione dei convegni annuali dell'Associazione



## Soci ordinari



## Soci aggregati



**ENERGIA LIBERA**

Idee per innovare



Clienci energia elettrica 3.000.000  
Energia elettrica venduta ai clienti finali 59.000 GWh

Clienci gas 4.200.000  
Gas venduto ai clienti finali 16.000 milioni Smc

Potenza installata complessiva 16.500 MW  
Potenza installata rinnovabile 2.700 MW  
Energia elettrica prodotta 51.000 GWh

Dipendenti 20.000  
Sedi aziendali 70

Fatturato 28.000 milioni di euro

Fornitori 26.000  
Fatturato fornitori 11.000 milioni di euro



**ENERGIA LIBERA**

Idee per innovare

# Considerazioni generali

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (**DL Semplificazioni 2021**) contiene disposizioni relative:

- alla *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**)
- a prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure

Il DL Semplificazioni 2021 prevede, quindi, interventi volti a rafforzare la capacità decisionale della Pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, a superare le lentezze e i blocchi dei procedimenti autorizzativi

Assieme al precedente Decreto Semplificazioni, testimonia la reale volontà – introducendo disposizioni di reale e immediato vantaggio per gli operatori – di fornire efficaci strumenti per l’attuazione del PNRR e del **percorso di riforme** che lo stesso PNRR prevede.

Energia Libera auspica che tali disposizioni abbiano un **effetto volano sugli investimenti**, consentendo di **rendere duratura la crescita** e il **pieno dispiegarsi degli effetti della transizione ecologica**. E’ tuttavia necessario che il processo di semplificazione così avviato rappresenti un tassello di un più ampio quadro di rinnovamento amministrativo per il nostro Paese, volto a renderlo più attrattivo per gli investimenti



# Considerazioni generali – Governance (1/2)

Energia Libera accoglie con favore i richiami alla **promozione della concorrenza**, in linea con i richiami più volte indirizzati all'Italia dall'Europa stessa, presenti nel PNRR

Confermiamo che **gli operatori privati sono pronti a fare la loro parte in un quadro di regole volte a garantire una competizione virtuosa** tra le imprese in un mercato in cui interventi amministrati e asimmetrie con aziende pubbliche siano ben limitate

Chiediamo quindi che «**assicurare una parità di accesso al mercato in ogni area del Paese**» sia l'orientamento chiave garantito dalla *governance* del PNRR, nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dello stesso Piano

Tale orientamento deve essere assicurato, in particolar modo, nell'attuazione degli interventi del PNRR, ove le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali possono avvalersi del supporto tecnico-operativo da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e da enti vigilati (art.9)



# Considerazioni generali – Governance (2/2)

Dobbiamo comunque evidenziare come tutte le soluzioni prospettabili di semplificazione e i loro potenziali margini di successo si misurino con **il quadro di *governance* istituzionale a livello costituzionale** e, in particolare:

- con la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia energetica, che determina una **polverizzazione dei poteri decisionali amministrativi** e il conseguente forte rallentamento/blocco delle iniziative di sviluppo che trasversalmente colpisce ogni tecnologia e ogni territorio (seppur con livelli di intensità differenti)
- con il principio della tutela del paesaggio, che viene spesso interpretato come prevalente rispetto a qualsiasi altro interesse, fino al punto da divenire una **barriera allo sviluppo del Paese**. Riteniamo che tale interesse (pur indiscutibile) dovrebbe invece essere bilanciato con interessi parimenti importanti, quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per limitare i cambiamenti climatici
- sulle modalità di proposizione dei **ricorsi amministrativi**, sui relativi effetti e sulla **lentezza dei giudizi**, da affrontare nel quadro dell'annunciata riforma della giustizia

Senza un ripensamento della *governance* istituzionale gli interventi di semplificazione possono mitigare i problemi del *permitting* ma non risolverli definitivamente



# Considerazioni generali – misure di semplificazione

Pur apprezzandole, Energia Libera ritiene che le misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi introdotte dal **DL Semplificazioni 2021** debbano essere **ulteriormente sviluppate** e applicate anche a impianti e infrastrutture – specie energetiche – **non compresi** nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**)

In particolare, è urgente semplificare e accelerare **ulteriormente** i procedimenti autorizzativi:

- degli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER)**. Lo sviluppo dell’utilizzo di tali fonti assume una rilevanza particolarmente significativa alla luce dell’obiettivo comunitario di riduzione del 55% – al 2030 - delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990
- degli **impianti flessibili a gas**, altrettanto necessari - nell’attuale contesto di transizione energetica - per compensare l’intermittente disponibilità delle fonti rinnovabili



# Riorganizzazione dei procedimenti autorizzativi

Riteniamo che l'esigenza di semplificare e accelerare l'acquisizione dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti FER possa essere colta attraverso un allineamento, **in fase di recepimento della direttiva 2018/2001/UE (RED II)**, delle attuali procedure autorizzative con gli indirizzi della Direttiva stessa che prevedono un tempo massimo di due anni per l'acquisizione dei relativi titoli abilitativi. In particolare, dovrebbe essere presa in considerazione:

- una **riforma della Conferenza dei Servizi**, che dovrebbe prevedere un'unica sessione decisoria che sia definitiva e non consenta di riaprire un procedimento nel caso si sia espresso in ritardo un componente della Conferenza stessa
- **l'introduzione del silenzio assenso** nel caso in cui ci sia un ritardo nel rilascio del parere da parte di una Autorità competente, dal momento che l'esercizio di poteri sostitutivi – previsto dal DL Semplificazioni 2021 - pur rappresentando un miglioramento rispetto alla situazione precedente, sconta comunque prevedibili lentezze nella scelta del sostituto, nell'adozione del provvedimento e nell'opposizione dell'Amministrazione sostituita
- la **previsione di termini perentori** in luogo agli attuali termini ordinatori, con eventuali meccanismi automatici di controllo delle inadempienze e sanzioni per le Amministrazioni che non rispettano i termini
- l'introduzione di **procedimenti autorizzativi *ad hoc*** per la realizzazione di impianti e infrastrutture quali quelli funzionali al ciclo dell'idrogeno, ai sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico, ecc.



# Tutela del paesaggio

Apprezziamo lo sforzo compiuto dal DL Semplificazioni nell'affrontare il nodo delle Soprintendenze che, **anche in relazione a impianti e infrastrutture da realizzarsi in aree non vincolate**, potevano comunque fermare l'iniziativa attraverso azioni legali o con il rimando al livello decisionale superiore.

Tuttavia lo stesso potere è conferito anche agli organi di tutela del paesaggio di talune Regioni, che, in forza di nuove norme dei vari piani paesaggistici territoriali, stanno procedendo al **graduale diniego di tutte le iniziative presentate sulle aree tutelate dagli stessi piani**. Questo fenomeno, che si accompagna all'apposizione di vincoli via via più estesi, in alcuni casi volti a coprire quasi l'interezza del territorio regionale, costituisce un vero e proprio meccanismo di rigetto generalizzato degli interventi nel settore delle FER

Auspichiamo che le semplificazioni già introdotte siano effettivamente in grado di superare – nella prassi amministrativa - i blocchi procedurali imposti dalle Sovrintendenze (posto che, in relazione alle **iniziative che non interessano aree vincolate**, l'interesse alla transizione ecologica dovrebbe prevalere su quello della tutela paesaggistica) e che – come già evidenziato – venga posta mano alla **ristrutturazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia energetica**

